



**COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO**  
*Provincia di Milano*

**REGOLAMENTO**  
**PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 05.11.2008

## **1. Istituzione**

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino istituisce la Commissione per il Paesaggio ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., alla L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché di cui ai provvedimenti regionali in materia.

## **2. Composizione**

La Commissione per il Paesaggio – in seguito denominata Commissione – è un organo tecnico-scientifico collegiale. La Commissione è composta da tre soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale.

Detti componenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche ed ambientali;
- aver maturato altresì una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Boffalora Sopra Ticino;  
il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (*partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio*) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono risultare dal curriculum individuale da allegare alla candidatura;

Ai lavori della Commissione partecipa di diritto anche il Responsabile dell'istruttoria tecnico/amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica e di quanto di ulteriore specifica competenza in materia, designato con apposito provvedimento comunale, il quale svolge anche funzione di segretario senza diritto di voto.

## **3. Ostatività alla nomina e incompatibilità**

Costituiscono cause ostative alla nomina ovvero causa di incompatibilità nell'espletamento delle funzioni di componente della Commissione, le seguenti situazioni in cui venga a trovarsi ciascuno dei candidati ovvero dei componenti della Commissione:

- Sindaco, Consigliere o Assessore del Comune,
- Segretario del Comune;
- Dipendente del Comune;
- Membro della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune;
- Professionisti e/o titolari di imprese edili esercitanti o che hanno esercitato nell'ultimo triennio l'attività nel Comune;
- Consulenti e/o collaboratori del Comune;
- Prestatori di opere, servizi ovvero titolarità di incarichi, anche di carattere non continuativo presso:
  - aziende speciali istituite dal Comune o a cui partecipi il Comune stesso

- impresa o società delle quali siano amministratori o soci il Sindaco, o membri del Consiglio e della Giunta Comunale
  - aver in essere o aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti contenziosi in materia civile, penale o amministrativa nei confronti del Comune;
- (sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio).*

#### **4. Nomina e durata**

La commissione per il paesaggio ed il suo Presidente, sono nominati dalla Giunta Comunale, in base alla verifica istruttoria delle candidature e dei relativi curricula.

I membri con diritto di voto restano in carica per la durata del mandato degli Amministratori comunali. La Commissione non può rimanere in carica oltre la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatta salva la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione degli atti amministrativi relativi al rinnovo della stessa.

#### **5. Attribuzioni e competenze**

La Commissione come previsto dall'art. 81 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. e dalla D.G.R. VIII/667977 del 06.08.2008, ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 80 della medesima legge 12/05.

Inoltre, alla Commissione è assegnato il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., nonché quelli relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del medesimo decreto legislativo.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ove necessario e/o richiesto, anche per interventi ubicati in zone non sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 quali:

- piani urbanistici attuativi
- programmi integrati di intervento
- progetti di recupero abitativo di sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
- interventi che le norme regolamentari rimandano al parere della Commissione e/o presentano aspetti che incidono sulla trasformazione del luogo

La Commissione è inoltre chiamata a svolgere le specifiche funzioni come previsto da disposizioni di legge e/o provvedimenti in materia di tutela del paesaggio.

#### **6. Convocazione e funzionamento**

Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso da parte del Responsabile

dell'istruttoria tecnico/amministrativa, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione potrà essere effettuata, in casi urgenti, con avvisi recapitati almeno un giorno prima rispetto alla data fissata.

Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica, compreso il presidente.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascuno dei componenti della Commissione non può in alcun modo trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

## **7. Rimborso spese**

Ai componenti nominati della Commissione residenti fuori dal Comune, spetta un rimborso spese ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

## **8. Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e provvedimenti in materia.